FOGLIO INFORMATIVO

CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.
Via Ottavio Serena, n. 13 - 70022 - Altamura (BA)
Tel.: 080/8710268 -Fax: 080/8710745
[trasparenza@bppb.it / www.bppb.it]
Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 / codice ABI 05385

DATI E QUALIFICA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE:

Nome _____ Cognome _____

Sede _____ Telefono _____ E-mail _____

Iscrizione ad Albi o elenchi _____ Qualifica _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco _____

CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

Con la Cessione del Credito d'Imposta la Banca acquista dalla Persona Fisica o dall'impresa, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e della sostenibilità dell'operazione, i crediti fiscali maturati o che matureranno in seguito alla realizzazione dei lavori ammessi al beneficio fiscale (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, ed altri bonus fiscali edilizi).
La cessione è pro-soluto e, pertanto, il Cliente Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla Banca Cessionaria, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.
L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto).
In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace.
Il Cedente garantisce che, al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate, il credito sarà certo, liquido ed esigibile ed assume le obbligazioni specificamente previste dal Contratto di Cessione.
La cessione del credito, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). In caso di Superbonus i SAL non potranno essere più di due, con le modalità stabilite dall'art. 121, comma 1-bis del D.L. 34/2020.
Considerato che l'importo del contratto di appalto da cui deriva il credito d'imposta potrebbe subire delle variazioni in diminuzione o in aumento con la conseguente variazione dello "sconto in fattura" e conseguentemente del credito di imposta, la Banca Cessionaria, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cedente.

FOGLIO INFORMATIVO

CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

La Banca provvede, a spese del Cliente, a far eseguire delle perizie fotografiche (drive-by) da un soggetto terzo, selezionato dalla Banca medesima, al fine di verificare l'avanzamento dei lavori (SAL) e/o il completamento dei lavori nel cantiere relativo all'immobile per il quale è maturato il Credito d'Imposta oggetto di cessione.
Tali perizie fotografiche sono richieste dalla Banca in caso di Cessione di Crediti di Imposta effettata da soggetti diversi da privati/condomini, per importi pari o superiori ad Euro 100.000,00, a fronte dell'esecuzione di lavori esterni (facciate, superbonus, sismabonus, ecc.).

La Banca procede al pagamento del corrispettivo della Cessione del Credito d'Imposta a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del Cliente di tutte le formalità previste dall'operazione di cessione. La Banca si riserva la facoltà di non procedere all'erogazione del Corrispettivo di Cessione nel caso in cui, dall'esame della documentazione relativa alle eventuali perizie fotografiche "Drive By", che saranno eseguite in occasione dei SAL e/o a fine lavori, dovessero risultare irregolarità e/o difformità rispetto a quanto dichiarato dal Cliente Cedente.

Il termine "Superbonus, Ecobonus, Sismabonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" ricomprende tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione disciplinati dagli art. 119 - 121 del D.L. n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 d'ora in poi "Decreto Rilancio", dal D.L. n. 63/2013, convertito in legge 90/2013, art. 14, 16, 16-bis e 16-ter e dalla legge n. 160/2019 art. 1, comma 219.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;

- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero altro soggetto, ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (Persona Fisica o Impresa) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio, l'utilizzo avviene in 5 quote annuali;

- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): l'utilizzo avviene in 5 o 10 quote annuali.

Interventi che prevedono Ecobonus al 110% nel settore edilizio (cosiddetti trainanti):

a) realizzazione di isolamento termico

Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare.

b) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

In particolare, accedono al superbonus 110% gli interventi:

- sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3.

- sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Sono incentivati con il superbonus 110% gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria dotati di generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari o con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186; per tali ultimi impianti, la detrazione di cui alla presente lettera b) è applicabile solo nel caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La detrazione di cui al presente capoverso è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

c) messa in sicurezza antisismica

Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico. È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.

Le disposizioni relative al superbonus si affiancano a quelle esistenti relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR), di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013, antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 63/2013, di recupero e restauro delle facciate degli edifici esistenti di cui all'articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019; per tali interventi, che danno luogo a detrazioni in misura diversa rispetto al Superbonus, è sempre possibile procedere alla cessione del credito d'imposta.

Il Cliente che cede il Credito di Imposta alla Banca potrebbe aver ottenuto, dalla Banca medesima, un Anticipo EcoBridge e/o un altro finanziamento finalizzato all'avvio dei lavori di riqualificazione/ristrutturazione che danno diritto alle agevolazioni fiscali. In tal caso, la Banca è autorizzata ad utilizzare il corrispettivo della cessione del Credito d'Imposta per rimborsare l'anticipo EcoBridge e/o il finanziamento concesso al Cliente.

FOGLIO INFORMATIVO

CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori minimi previsti dalla Banca Cessionaria. Il prezzo di acquisto del credito d'imposta pattuito con il Cessionario in ogni contratto di cessione del credito rimane in vigore per tutti i crediti tributari individuati nel medesimo contratto e sorti sino al 31/12/2023, salvo proroghe.

CORRISPETTIVO	VALORE
Prezzo di acquisto dei crediti d'imposta per Superbonus al 110% detraibili in quattro quote annuali	• per Clienti Consumatori e Condomini: Euro 88,00 ogni euro 110,00 del credito fiscale acquistato pari all'80% del Credito Fiscale nominale • per aziende ed imprese: Euro 88,00 ogni euro 110,00 del credito fiscale acquistato pari all'80% del Credito Fiscale nominale
Prezzo di acquisto dei crediti d'imposta per Sismabonus e Barriere Architettoniche detraibili in cinque quote annuali	• per Clienti Consumatori: Euro 80,00 ogni euro 100,00 del credito fiscale acquistato pari all'80% del Credito Fiscale nominale • per aziende ed imprese: Euro 75,00 ogni euro 100,00 del credito fiscale acquistato pari all'75% del Credito Fiscale nominale
Prezzo di acquisto dei crediti d'imposta, diversi dal Superbonus, con compensazione in 10 quote annuali	• per Clienti Consumatori e Condomini: Euro 70,00 ogni euro 100,00 del credito fiscale acquistato pari all'70% del Credito Fiscale nominale • per aziende ed imprese: Euro 60,00 ogni euro 100,00 del credito fiscale acquistato pari all'60% del Credito Fiscale nominale
Commissione di istruttoria pratica (applicata per ogni erogazione)	euro 200,00

Calcolo esemplificativo del corrispettivo di cessione del credito di imposta:

- per i crediti d'imposta relativi al Superbonus 110% detraibili in quattro quote annuali, la Banca corrisponde al Cedente (Consumatore o Condominio) 88,00 Euro ogni 110,00 Euro di credito d'imposta. Ad esempio, a fronte di un contratto di importo pari a 50.000,00 Euro, che prevede un Credito d'Imposta per Superbonus (110%) pari ad Euro 55.000,00, il corrispettivo della cessione riconosciuto al Cliente è pari ad Euro 44.000,00.

- per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, la Banca corrisponde al cedente (Consumatore o Condominio) 70,00 Euro per ogni 100,00 Euro di credito d'imposta. Ad esempio, a fronte di un contratto di importo

pari a 50.000,00 Euro, che prevede un Credito d'Imposta per Ristrutturazione (50%) pari ad Euro 25.000,00, il corrispettivo della cessione riconosciuto al Cliente è pari ad Euro 17.500,00.

Sono a carico del Cliente, ancorché possano usufruire del beneficio fiscale:

- le spese di asseverazione, da corrispondere al tecnico abilitato che rilascia la certificazione prevista dalla normativa fiscale pro tempore. Il Cedente può rivolgersi ad un tecnico di propria fiducia, ovvero avvalersi di uno dei tecnici selezionati dalla Banca;
- le spese per l'ottenimento del Visto di Conformità, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, rilasciato da un soggetto iscritto negli elenchi tenuti presso le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, per il quale il Cedente è tenuto a rivolgersi esclusivamente ad una delle società di consulenza selezionate dalla Banca.

Sono inoltre a carico del Cliente i costi relativi alle eventuali perizie fotografiche (Drive-by).

AVVERTENZE

Per le condizioni economiche relative al Servizio di gestione documentale si deve far riferimento al relativo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La Banca, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cedente. In tal caso, le parti potranno valutare la stipula di un nuovo contratto di cessione del credito d'imposta, alle nuove condizioni economiche che saranno pattuite.
Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive previste dal contratto di cessione entro sei mesi dalla data di stipula del contratto medesimo ne determina la risoluzione *ab origine*. Eventuali proroghe di detto termine potranno essere richieste dal Cliente Cedente alla Banca Cessionaria, che ne valuterà l'opportunità e la convenienza, tenuto conto anche della variazione delle condizioni economiche applicabili.
La Banca, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all'erogazione del Corrispettivo di Cessione nel caso in cui, dall'esame della documentazione relativa alle eventuali perizie fotografiche "Drive By", eseguite in occasione dei SAL e/o a fine lavori, risultino irregolarità e/o difformità rispetto a quanto dichiarato dal Cliente Cedente.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca ai seguenti indirizzi:

- Ufficio Reclami Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Via Ottavio Serena n. 13 – 70022 Altamura (BA);
- bppbreclami@bppb.it;
- bppbreclami@pec.bppb.it;

in alternativa allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.
L'intermediario provvederà a rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
Per i reclami afferenti i servizi di pagamento la Banca risponderà entro 15 giornate lavorative; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di legge, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) -per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it-, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

FOGLIO INFORMATIVO

CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e/o la Banca devono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile il relativo Regolamento;

- oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it

Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

FOGLIO INFORMATIVO

CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

LEGENDA	
Cedente	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o Banca	Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile e dalla Legge n. 52 del 21/02/1991 per quanto applicabile
Corrispettivo della cessione di credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto
Perizia Fotografica (Drive By)	Indica una perizia eseguita, su iniziativa della Banca, da un soggetto terzo selezionato dalla Banca medesima, al fine di verificare l'avanzamento dei lavori (SAL) e/o il completamento dei lavori nel cantiere relativo all'immobile per il quale è maturato il Credito d'Imposta oggetto di cessione.